

TRIBUNALE DI CASSINO

N. 282/06 R.G.S.

N. 3333/07 C.L.

SEZIONE DEL LAVORO

Il Giudice del Lavoro

A scioglimento della riserva in atti;

letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione allegata;

visto il ricorso avanzato dal sindacato Gilda Unams di Frosinone in persona della Coordinatrice Provinciale p.t. nei confronti della Direzione Didattica Statale II Circolo di Cassino in persona del Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 300/1970 finalizzato ad ottenere la rimozione della condotta antisindacale dello stesso Dirigente Scolastico;

vista la memoria difensiva depositata dal ~~CC~~ convenuto il quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree;

osservato in fatto (sulla base della documentazione allegata dal ricorrente e risultando altresì incontestato tra le parti):

- che in data 07.12.05 il Sindacato ricorrente sottoscriveva il Contratto Collettivo Nazionale secondo biennio economico stipulato ai sensi dell'art. 1 comma 2 e 6 del CCNL 2002-2005 Comparto Scuola;
- che la Gilda Unams, pur essendo organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa ammessa in quanto tale a partecipare alle trattative negoziali, non sottoscriveva tuttavia, per precisa scelta di politica sindacale, il CCNL del 24.07.03 relativo al quadriennio normativo 2002-2005 né il contratto relativo al primo biennio economico;
- che peraltro in data 07.12.05 parte ricorrente sottoscriveva il contratto relativo al secondo biennio economico 2004-2005;
- che nonostante tale sottoscrizione, il Sindacato ricorrente veniva escluso dalla contrattazione decentrata a livello scolastico avente cadenza annuale e relativa


M. M.

delegazione (cfr. art. 6 del CCNQ del 9 agosto 2000 richiamato nell'art. 7 del CCNQ del 18 dicembre 2002)".

Nella medesima nota inoltre il MIUR, preso atto della avvenuta sottoscrizione in data 17.12.05 da parte della federazione Gilda Unams del CCNL per il secondo biennio economico 2004/2005 del personale appartenente al comparto scuola, espressamente conclude riconoscendo il diritto dei rappresentanti del suddetto sindacato a partecipare alle trattative nella contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica.

Conclusivamente allora, sulla base di tutte le argomentazioni espresse; rilevato che il diritto del sindacato istante a partecipare alla contrattazione in oggetto discende direttamente dall'interpretazione della contrattazione collettiva; che il D. L.vo n. 29/93, come successivamente sostituito dal D. l.vo n. 80/1998, ha introdotto nel campo della P.A. il diritto alla partecipazione, alla informazione ed alla consultazione sindacale, come espansione della nozione del diritto alla libertà ed alla attività sindacale, incidendo profondamente sull'esercizio autoritativo e dominante del rapporto di lavoro pubblico (oramai privatizzato), in coerenza con la trasformazione di questo settore, di cui ha eroso i postulati anche attraverso l'inserimento di una più attiva presenza del sindacato (cfr. Trib. S. Maria Capua V. 21/12/01); che conseguentemente, essendo i diritti sindacali riconosciuti storicamente nell'ordinamento, alla nozione di condotta antisindacale è riconducibile anche la violazione dei diritti attribuiti al sindacato dalla contrattazione collettiva, che è considerata dal sistema costituzionale come fonte di disciplina dei rapporti di lavoro; tutto quanto sopra considerato, nel caso concreto può dichiararsi l'antisindacalità del comportamento tenuto dal Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale II Circolo di Cassino consistito nell'escludere il Sindacato ricorrente dalle trattative per la contrattazione integrativa di istituto relativa all'anno scolastico 2006/2007, in quanto limitativo ed altresì lesivo dell'attività del sindacato. Per la qualifica di antisindacalità inoltre, è sufficiente dimostrare la sussistenza del comportamento denunciato e la sua idoneità ad ostacolare diritti del sindacato, a prescindere dalla

Offida



parte economica; inoltre, deve considerarsi che la Gilda Unams, pur non avendo partecipato alla stipula del predetto contratto nazionale avente applicazione nel quadriennio normativo 2002/2005 né a quella del primo contratto valevole per il biennio economico 2002/2003, ha tuttavia sottoscritto, in data 07.12.05, il contratto collettivo nazionale secondo biennio economico relativo agli anni 2004/2005 essendo stata ammessa a partecipare dall'ARAN, quale delegazione trattante, alle relative trattative ai sensi dell'art. 42 del D. L.vo n. 165/2001.

Orbene, appare evidente che l'avvenuta esclusione della ricorrente dalla contrattazione decentrata appare illogica oltre che illegittima. Tanto più considerato che l'oggetto di tale contrattazione riguardava, presumibilmente (ed in mancanza di qualsiasi contestazione della convenuta sul punto), proprio l'applicazione nell'ambito dell'Istituto Scolastico, del contratto collettivo relativo al secondo biennio economico già sottoscritto dalla Gilda Unams (si noti infatti che la convocazione prot. n. 3809 A/26 del 21.09.06 del Dirigente Scolastico non inviata al sindacato ricorrente, indicava genericamente quale oggetto: "Calendario Convocazione RSU per contrattazione 2006/2007" e che ai sensi dell'art. 6 del CCNL comparto scuola, tra le materie oggetto della contrattazione integrativa decentrata a livello della singola istituzione scolastica vi è compresa quella relativa ai criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA).

D'altra parte, l'illegittimità della condotta del Dirigente Scolastico emerge vieppiù dalla lettura della nota del MIUR in data 20.12.05 la quale richiama il contenuto della nota interpretativa dell'ARAN n. 4260 del 27.05.04. Ebbene, quest'ultima alla lett. c) espressamente prevede che *"la delegazione del contratto integrativo di cui al punto 2) continua ad operare sino a che a livello nazionale non sia sottoscritto il CCNL del secondo biennio e, solo da tale momento, il contratto integrativo di cui al presente punto dovrà essere stipulato con i nuovi firmatari. Nel caso in cui rimangano gli stessi del CCNL precedente la delegazione della contrattazione integrativa non muta, altrimenti si dovrà prendere atto dei nuovi soggetti firmatari e formare nuova*

Allo stesso tenore letterale delle norme contrattuali citate, la Direzione Didattica convenuta ha dedotto la legittimità del proprio operato sul presupposto della mancata sottoscrizione da parte della Gilda Unams del CCNL del 24.07.03 parte normativa non essendo sufficiente ai fini della partecipazione alla contrattazione integrativa di istituto, l'avvenuta sottoscrizione in data 07.12.05 della sequenza contrattuale relativa al solo biennio economico 2004/2005. In altri termini ritiene parte convenuta che ai fini della suddetta partecipazione non sia sufficiente il richiamo alle norme del CCNL 24.07.03 contenuto all'art. 8 del contratto del 07/12/05 sottoscritto dal Sindacato per il quale "per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme del CCNL 24.07.03". Ciò in quanto la ratio dell'art. 8 del CCNL relativo al biennio economico 2004/2005 si riferirebbe esclusivamente alla sola parte economica del CCNL 24.07.03 e non anche alla parte normativa di tal chè deve escludersi che in virtù di tale espresso richiamo i firmatari del secondo contratto (parte economica) possano ritenersi firmatari anche del primo, stipulato in data 24.07.03 (contenente la parte normativa). Nita

Tale assunto interpretativo ad avviso del giudicante, non può essere condiviso, dovendosi escludere (contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta e sembrerebbe - anche dall'ARAN nella nota prot. n. 6314 del 13.07.03) che il diritto del Sindacato a partecipare alla contrattazione integrativa di istituto sia condizionato dalla avvenuta sottoscrizione, da parte del Sindacato medesimo, del contratto nazionale in cui è contenuta la norma di rinvio (nella specie, CCNL del 24.07.03).

Innanzitutto vale osservare, anche a prescindere dal rapporto - di autonomia ovvero di collegamento ed integrazione - esistente tra la contrattazione quadriennale parte normativa e la contrattazione relativa ai singoli bienni economici, che l'espresso rinvio alla contrattazione collettiva nazionale contenuto all'art. 8 del CCNL II° biennio economico sottoscritto dal Sindacato ricorrente, opera un richiamo *tout court* alle norme del CCNL 24.07.03 ovvero a tutte le norme in esso contenute e non soltanto a quelle di tipo economico di tal chè la partecipazione del Sindacato non può essere esclusa sul presupposto della mancata sottoscrizione del CCNL 24.07.03

all'anno scolastico 2006/2007 dal Dirigente Scolastico convenuto il quale, con nota prot. N. 3809 A/26 del 21.09.06 ometteva di convocare il rappresentante territoriale della Gilda Unams di Frosinone per espletare le trattative relative alla contrattazione integrativa di istituto tenutesi nei giorni del 27.09.06, del 29.09.06, del 03.10.06, del 06.10.06 e del 10.10.06.

- che, premesso quanto sopra e ritenendo la condotta del dirigente scolastico lesiva delle prerogative riconosciute alle organizzazioni sindacali, la parte ricorrente concludeva come in atti. Con vittoria delle spese di lite.

Ebbene rileva il giudicante, sulla base delle circostanze di fatto sopra riferite, che il comportamento della parte convenuta concretizzi una condotta antisindacale ai danni della Gilda Unams della provincia di Frosinone. E ciò per le ragioni di seguito esposte.

Esaminando la normativa applicabile in materia la cui diversa interpretazione ad opera delle parti ha originato il presente contenzioso, si osserva, con riferimento alla contrattazione collettiva integrativa, che l'art. 40 comma 3 del D. L.vo 165/01 - a differenza del successivo art. 43 comma 1 che per la contrattazione collettiva nazionale richiede ai fini della ammissione delle organizzazioni sindacali solo il requisito della rappresentatività non inferiore al 5 per cento nell'area o nel comparto - prevede che tale contrattazione si svolga *"sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi precedono"*. Tale norma è poi richiamata dall'art. 43 comma 5 del medesimo D. L.vo ai sensi del quali *"i soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'art. 40 comma 3, dai contratti collettivi nazionali.."*

Infine il CCNL Comparto Scuola del 24.07.03 all'art. 7 par. III in relazione alla contrattazione integrativa di Istituto stabilisce che la delegazione trattante per la parte sindacale sia composta *"dalla RSU e dai rappresentanti territoriali sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL"*.

analisi della sussistenza del dolo o della colpa e comunque della cosciente volontà del datore di lavoro di ledere tali diritti.

Vanno infine rilevati da un lato, l'attualità di tale condotta lesiva siccome suscettibile di essere reiterata nel tempo e dall'altro, il perdurare degli effetti pregiudizievoli del medesimo comportamento illegittimo tenuto dal Dirigente Scolastico.

Ritenuto che sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio anche in considerazione della peculiarità delle questioni trattate, accoglie il ricorso nei termini precisati nel dispositivo.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso ex art. 28 St. Lav. proposto dalla GILDA UNAMS della provincia di Frosinone in persona della Coordinatrice provinciale p.t. nei confronti del Dirigente Scolastico p.t. della Direzione Didattica Statale del II Circolo di Cassino così provvede:

- dichiara l'antisindacalità della condotta della parte convenuta la quale ha escluso il Sindacato richiedente dalla partecipazione alle trattative per la contrattazione integrativa di istituto relativa all'anno scolastico 2006/2007 e, per l'effetto, ordina al Dirigente Scolastico di rimuovere gli effetti di tale condotta mediante revoca e/o annullamento del contratto integrativo di istituto eventualmente stipulato per l'a.s. 2006/07 in conseguenza delle trattative tenutesi nelle date indicate nella nota dirigenziale prot. n. 3809 A/26 e mediante nuova convocazione ed ammissione dei rappresentanti della Gilda Unams alle trattative ed alla contrattazione integrativa di cui sopra.
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Si comunichi

Cassino, 24.04.07

IL CANCELLIERE CI
Cristina Giordano



Il Giudice del Lavoro
IL GIUDICE
7.550 Francesca VITALE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 07.05.07

IL CANCELLIERE CI
Cristina Giordano